

Bibliografia

- [1] W. Altmann, R. Fritz, D. Hinderink, "TYPO3, Enterprise Content Management", 2005 Packt Publishing, Birmingham (UK).
- [2] Kasper Skårhøj, "Backend Programming", http://typo3.org/documentation/document-library/tutorials/doc_tut_backend/current/view/
- [3] Kasper Skårhøj, "TYPO3 Coding Guidelines", http://typo3.org/documentation/document-library/core-documentation/doc_core_cgl/current/view/
- [4] Kasper Skårhøj, "TYPO3 Core APIs", http://typo3.org/documentation/document-library/core-documentation/doc_core_api/current/view/
- [5] Oliver Hofmann, "Basic extension tutorial", http://typo3.org/documentation/document-library/tutorials/player_profile_basic/current/view/

- [6] Il sito di riferimento degli sviluppatori:
<http://www.typo3.org>

Download del progetto

Scarica il progetto completo di questo articolo all'indirizzo:
<ftp://ftp.infomedia.it/pub/DEV./Listati/Dev148/Typo3.zip>

Mauro Lorenzutti

Ha conseguito la laurea specialistica in Informatica presso l'Università degli Studi di Udine nel 2005. Lavora nel web da cinque anni, attualmente è responsabile dell'area tecnica in Webformat srl dove si occupa dello sviluppo di siti e portali internet e di applicazioni web basati sul CMS TYPO3.

OBBLIGHI PER LE STRUTTURE ALBERGHIERE CHE OFFRONO IL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE INTERNET

a cura di Massimo Farina > mfarina@infomedia.it

Capita sempre più di sovente che le strutture alberghiere mettano a disposizione dei clienti la possibilità di connettersi alla rete Internet.

Gli albergatori che decidono di offrire un servizio di questo tipo devono fare i conti con la disciplina dettata per i cosiddetti Internet Point.

Il testo normativo di riferimento è la cosiddetta Legge Pisanu [1] la quale prevede, principalmente, l'obbligo di licenza da parte della questura, l'identificazione del cliente, la copia del documento di riconoscimento e la conservazione dei dati di traffico. Ciò dettò, è d'obbligo chiedersi se le strutture ricettive che offrono connessione ad Internet siano assimilabili agli Internet Point e, di conseguenza, destinatari degli obblighi imposti a questi ultimi.

La soluzione è ricavabile dall'art. 7 del D.L. 144/2005, il quale dispone gli obblighi suddetti a carico di "chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche".

La norma si riferisce chiaramente alla presenza di "apparecchi terminali", di conseguenza gli obblighi contenuti nella Legge Pisanu si applicano nei soli casi di connessione per mezzo di un computer

messo a disposizione del cliente dalla struttura ricettiva. Se, al contrario, la connessione è offerta mediante la predisposizione di prese di rete, ed il cliente utilizza il proprio terminale, sussistono esclusivamente obblighi identificativi.

Per i differenti casi di connessione "hotspot wireless" l'art. 4 del DM 16/8/2005 [2] impone di "adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l'uso di apparecchi terminali che non consentono l'identificazione dell'utente".

Merita, infine, considerazione la circolare del Ministero dell'interno n. 557/2005 [3], il cui testo contiene la seguente affermazione: "In particolare, gli obblighi di identificazione e registrazione devono essere assolti anche dagli esercenti attività ricettive, laddove vengano offerti alle persone ospitate servizi di connessione alle reti telefoniche e telematiche, anche se gratuiti, ma ciò non esclude che l'identificazione avvenga contestualmente a quella richiesta a norma dell'art. 109 del T.U. delle leggi di P.S."

Orbene, la lettura coordinata di tutte le disposizioni richiamate conduce all'estensione degli obblighi imposti dalla Legge 155/2005 esclusivamente per le strutture ricettive che pongano a disposizione dei clienti apparecchi terminali.

Restano immutati gli obblighi identificativi

verso gli utenti già per la semplice esistenza dei servizi di connessione alle reti telefoniche; ma questo non può essere considerato un ulteriore e nuovo adempimento, tenuto conto del fatto che la circolare del Ministero dell'interno n. 557/2005 prevede espressamente la contestualità con l'identificazione a norma dell'art. 109 del T.U. delle leggi di P.S [4] alla quale nessun albergatore può sottrarsi.

[1] Decreto Legge 27 luglio 2005 n.144 convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2005, n. 155 - Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, in G.U. 17/8/2005, n. 190.

[2] Decreto del Ministero dell'Interno 16 agosto 2005, "Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili", in G.U. 17/8/2005, n. 190.

[3] Circolare, Min. dell'Interno 29/7/2005 n.557, "Applicazione dell'articolo 109 T.U.L.P.S. - Comunicazione delle persone alloggiate" in G.U. 30/8/2005, n.201.

[4] Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" in Suppl. ordinario alla G. U. 26/6/1931, n. 146.